

---

## **Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2014**

(del 17 dicembre 2013)

### **IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visto l'articolo 322 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (denominata qui di seguito LT);

#### **decreta:**

**Rate e scadenze  
dell'imposta ordi-  
naria**  
(art. 240 LT)

**Art. 1** <sup>1</sup>La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale 2014 ha luogo in quattro rate; tre rate vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione; la quarta rata è a conguaglio.

<sup>2</sup>Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.

<sup>3</sup>I termini di scadenza delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:

per la I.	rata di acconto	il 1° maggio 2014
per la II.	rata di acconto	il 1° luglio 2014
per la III.	rata di acconto	il 1° settembre 2014
	rata a conguaglio	a partire dal 2015, alla data d'intimazione del conteggio

Sono riservate le scadenze speciali dell'articolo 240 capoverso 5 LT.

**Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire**  
(art. 241 LT)

**Art. 2** <sup>1</sup>Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall' autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 1.5% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

<sup>2</sup>Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell' articolo 3.

**Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza**  
(art. 242 LT)  
**e sulla restituzione d' imposta**  
(art. 247 LT)

**Art. 3** <sup>1</sup>Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un' imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo del 0.25% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

<sup>2</sup>Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

**Accrediti dell' imposta preventiva**

**Art. 4** <sup>1</sup>L' imposta preventiva sui crediti fiscali sorti nel 2013 è accreditata nel conteggio d' imposta del medesimo anno con valuta 30 giorni dopo l' intimazione della rata a conguaglio.

**Versamenti e restituzioni per imposte e interessi al contribuente, modalità e addebito delle spese**

**Art. 5** <sup>1</sup>I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi fino a 200.– franchi possono essere accreditati sulla partita fiscale del contribuente; fatta riserva dell' articolo 8, su tali accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall' articolo 3.

<sup>2</sup>Gli importi non accreditati sulla partita fiscale del contribuente, salvo compensazione, sono interamente restituiti al contribuente.

<sup>3</sup>Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell' importo versato o restituito.

**Interessi di ritardo**  
(art. 243 LT)

**Art. 6** <sup>1</sup>Se l' ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 2.5%.

<sup>2</sup>Le spese causate dall' incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

**Trattenuta dell' imposta alla fonte**

**Art. 7** Sulla trattenuta dell' imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.

**Importi minimi: rinuncia alla riscossione**  
(art. 243a LT)

**Art. 8** Gli interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di 20.– franchi non sono conteggiati.

**Validità temporale dei tassi di interesse**

**Art. 9** <sup>1</sup>I tassi d' interesse remunerativi degli articoli 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell' anno civile 2014.

<sup>2</sup>Il tasso d' interesse di ritardo dell' articolo 6 si applica a tutti i crediti fiscali nell' anno civile 2014; il tasso d' interesse applicabile all' inizio di una procedura d' esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

**Acconto equo**

**Art. 10** <sup>1</sup>Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi, qualora questi si discostino in modo significativo dalla richiesta d' acconto ufficiale, gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d' acconto ufficiale.

<sup>2</sup>In caso di acconti equi inferiori al dovuto d' imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall' articolo 6.

<sup>3</sup>In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall' articolo 3.

**Interesse remunerativo sulle eccedenze da deposito** (art. 253a LT)

**Art. 11** Sulla parte di deposito che eccede l'imposta sugli utili immobiliari è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 1.5% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

**Entrata in vigore**

**Art. 12** <sup>1</sup>Questo decreto è pubblicato unitamente al suo allegato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Esso entra in vigore il 1° gennaio 2014 e si applica nell'anno civile 2014 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

#### Tabella riassuntiva concernente i tassi d'interesse remunerativi e di ritardo

Periodo Anno civile*	Interesse di ritardo (in %)	Interesse remunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza (in %)	Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte (in %)	Interesse remunerativo sul rimborso delle eccedenze da deposito (in %)
2014	2.5	1.5	0.25	1.5%
2013	2.5	1.5	0.25	
2012	2.5	2.5	1	
2011	2.5	2.5	1	
2010	3	3	1	
2009	3	3	1.5	
2008	3	3	2	
2007	3	3	2	
2006	3	3	2	
2005	3	3	3	
2004	3	3	3	
2003	3	3	3	
2002	4	4	1.5	
2001	4.5	4.5	2	
2000	4	4	1.5	
1999	4	4	1.5	
1998	5	5	2	
1997	5	5	2	
1996	5	5	2.5	
1995	5	5	3.5	

\* A partire dal 1° gennaio 1995, gli interessi sono calcolati in base al tasso valido per ogni anno civile. Ai periodi fiscali antecedenti tale data sono applicati i tassi di interesse stabiliti dagli appositi decreti esecutivi del Consiglio di Stato.

Bellinzona, 17 dicembre 2013

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

## Regolamento della Legge tributaria del 18 ottobre 1994; modifica

(del 17 dicembre 2013)

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l' articolo 322 della legge tributaria del 21 giugno 1994,

**decreta:**